

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI
TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA IN FORMA CONTINUATIVA**

TRA



l'Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata A.S.L. VCO) codice fiscale 00634880033 con sede in Via Mazzini 117 - 28887 Omegna (VB), nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Corrado Cattrini in qualità di Commissario, nato a Vanzone con San Carlo (NO) il 30.09.1948, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda stessa

E

l'Associazione di Pubblica Assistenza CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO CITTA' DI OMEGNA E CUSIO (di seguito denominata P.A. CVS OMEGNA) codice fiscale/partita IVA 01188930034 con sede in Via Bariselli 93/c - 288837 OMEGNA, nella persona della sua Presidente Sig.a Giovanna Cagnoli Vercelli, nata a Omegna (VB) il 12.10.1941, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della stessa P.A. CVS OMEGNA

PREMESSO CHE

- possono accedere operativamente al Sistema di Urgenza ed Emergenza territoriale tutte le Associazioni di Volontariato aderenti all'A.N.P.As. disciplinate dalla Legge 266/91 e dalla L.R. 38/94;
- Il Comitato Regionale del Piemonte dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.As.) ha sottoscritto con la Regione Piemonte l'Accordo Regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di volontariato aderenti all'A.N.P.As. per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza ed altri trasporti approvato con D.G.R. 23 - 7393 del 12/11/07;
- la P.A. CVS OMEGNA è iscritta al Registro Regionale del Volontariato Sez. Provinciale del Verbano Cusio Ossola di cui all'Art. 3 della L.R. 29/08/1994 n° 38;
- la P.A. CVS OMEGNA con Determinazione Dirigenziale n° 327/28.2 del 30.08.1999 può esercitare l'attività di trasporto sanitario secondo quanto disposto dalla L.R. 42 del 29/10/92;
- all'A.S.L. 14 (oggi A.S.L. VCO) con la D.G.R. n. 36 - 16157 del 27.01.1997 sono state attribuite le competenze per l'istituzione e gestione della Centrale Operativa Provinciale



e per l'organizzazione dell'attività di trasporto sanitario di emergenza sul territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola;

- il personale Volontario e/o dipendente della P.A. CVS OMEGNA ha frequentato corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'Art. 3 punto m) della L.R. 42/92, secondo gli Standard Formativi previsti dagli Allegati A e B delle DD.GG.RR. 217-46120 del 23/05/95 e 34-5039 del 07/01/2002;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

La P.A. CVS OMEGNA si impegna ad effettuare, nel rispetto dell'accordo regionale della D.G.R. 23 - 7393 del 12/11/07 e secondo le particolari condizioni concordate tra le parti ed individuate nel presente atto, l'attività di trasporto sanitario di emergenza con l'utilizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale di cui la P.A. CVS OMEGNA dispone.

ART. 2

La P.A. CVS OMEGNA si impegna ad eseguire l'attività di trasporto sanitario di emergenza svolgendo i servizi disposti esclusivamente dalla Centrale Operativa 118 Provinciale di Verbania. La P.A. CVS OMEGNA non può gestire, coordinare ed organizzare in proprio le chiamate di soccorso sanitario.

ART. 3

L'attività di trasporto sanitario di emergenza verrà garantita sul territorio di competenza della Centrale Operativa 118 Provinciale di Verbania ed in ogni altro luogo indicato dalla Centrale Operativa 118 medesima, con le seguenti postazioni:

n. 1 M.S.A. (Mezzo di Soccorso Avanzato) in forma continuativa h24 presso la propria Sede Operativa o presso il Presidio Ospedaliero di Omegna e con i mezzi di soccorso in stazionamento, secondo quanto disposto dal competente Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, presso il proprio autoparco in Via Bariselli 93/c ad Omegna (VB).

ART. 4

L'A.S.L. VCO garantisce il collegamento e coordinamento con la Centrale Operativa 118 Provinciale mediante l'installazione di apparati radio e di altre eventuali apparecchiature che si rendessero necessarie, secondo la regolamentazione adottata dalla Centrale Operativa medesima.

La P.A. CVS OMEGNA si impegna a consentire l'installazione delle apparecchiature di cui sopra sui propri mezzi, la manutenzione ordinaria delle apparecchiature è a carico della A.S.L. VCO.

Per la manutenzione straordinaria delle apparecchiature, di norma a carico della A.S.L. VCO verranno di volta in volta valutate eventuali responsabilità degli utilizzatori al fine di determinare l'attribuzione dell'onere economico.

ART. 5

La P.A. CVS OMEGNA si impegna a svolgere l'attività di trasporto sanitario di emergenza in forma continuativa, con mezzi di soccorso equipaggiati delle necessarie apparecchiature e dotazioni strumentali, rispondenti alle vigenti normative regionali e dai protocolli operativi assunti a livello regionale.

Per i mezzi di soccorso avanzato le attrezzature aggiuntive e la relativa manutenzione sono a carico del Sistema 118 attraverso le Aziende Sanitarie competenti.

ART. 6

La P.A. CVS OMEGNA dovrà assicurare la presenza di personale, Volontario e/o dipendente, denominato Soccorritore, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.

La responsabilità di tale personale ricade direttamente, per le rispettive competenze, sul Presidente o sul Responsabile Sanitario della P.A. CVS OMEGNA e su quest'ultimo, per quanto concerne il rispetto delle norme igienico-sanitarie e le modalità di corretta conservazione degli strumenti e delle dotazioni sanitarie di competenza. Il personale Volontario e/o dipendente, addetto all'attività di trasporto sanitario di emergenza, dovrà

frequentare i corsi di aggiornamento eventualmente definiti dalle normative regionali vigenti.

I costi sostenuti dalla P.A. CVS OMEGNA per la formazione del personale Volontario e/o dipendente delle postazioni di soccorso convenzionate in forma continuativa saranno riconosciuti in fase di rendicontazione fino ad un massimo di Euro 61,97 per ogni Soccorritore che sosterrà l'esame di fine corso.

Il numero di Soccorritori della P.A. CVS OMEGNA a bordo dei mezzi dovrà essere pari a due unità (autista-soccorritore e soccorritore), entrambi in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. La P.A. CVS OMEGNA potrà, per motivate esigenze, inserire ulteriori Soccorritori a bordo dei mezzi, previa comunicazione alla C.O. del periodo di inserimento e delle competenze assegnate ai singoli Soccorritori aggiuntivi, fermo restando il limite di rimborso delle spese a due unità. La P.A. CVS OMEGNA si impegna a fornire contestualmente alla firma della presente convenzione l'elenco nominativo aggiornato del personale abilitato allo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario di emergenza per ogni postazione.

La P.A. CVS OMEGNA richiede all'A.S.L. VCO la designazione dei certificatori regionali 118 per le sessioni di valutazione finale dei corsi Volontario soccorritore (All. A e TPP). L'A.S.L. VCO si impegna a nominare direttamente o a richiederne la nomina ad altra Azienda Sanitaria, rimborsando i compensi previsti dalla D.G.R. 24-3739 del 4.9.2006 a fronte della partecipazione.

ART. 7

L'equipaggio dei mezzi di soccorso di base è tenuto alla corretta e completa compilazione e sottoscrizione della scheda d'intervento fornita dall'A.S.L. VCO.

Per ogni intervento di soccorso l'equipaggio compilerà la scheda in triplice copia di cui:

- una copia dovrà essere inviata con cadenza mensile all'archivio sanitario della Centrale Operativa 118 Provinciale,
- una copia dovrà essere consegnata al trasportato o nel caso di ospedalizzazione al personale sanitario incaricato,
- una copia dovrà essere conservata presso la sede della P.A. CVS OMEGNA a cura del Responsabile Sanitario.

La Centrale Operativa 118 Provinciale verifica la completa e corretta compilazione delle schede sanitarie.

Le schede d'intervento acquisite nell'archivio sanitario della Centrale Operativa 118 Provinciale sono conservate per tempo illimitato e possono essere rilasciate agli aventi diritto in copia conforme con segnalazione alla P.A. CVS OMEGNA

La P.A. CVS OMEGNA si impegna ad utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dall'A.S.L. VCO, per la compilazione delle schede intervento.

Per i mezzi di soccorso avanzato le procedure sopra descritte sono a carico del personale sanitario.

ART. 8

L'A.S.L. VCO mette a disposizione sui mezzi di soccorso avanzato il personale infermieristico e/o medico abilitato.

ART. 9

La P.A. CVS OMEGNA si impegna a fornire al personale Volontario e/o dipendente l'equipaggiamento previsti, secondo le indicazioni sancite dall'Accordo regionale e dalla D.G.R. n. 45-6134 dell'11/06/07.

Il logò 118 può essere apposto esclusivamente sulle divise in dotazione agli equipaggi impegnati nell'attività di trasporto sanitario di emergenza di cui alla presente convenzione.

ART. 10

La P.A. CVS OMEGNA può utilizzare per l'attività oggetto della convenzione un mezzo dedicato in modo esclusivo per ciascuna postazione in forma continuativa, fornendone il numero di targa entro il termine previsto per la sottoscrizione del presente accordo.

Per tale mezzo l'A.S.L. VCO riconoscerà i costi sostenuti come previsto nell'accordo regionale vigente.

Le sostituzioni del mezzo dedicato saranno effettuate con un mezzo avente analoghe caratteristiche tecnico-strumentali che non deve essere mantenuto in stand by, ma deve essere utilizzato per tutte le altre attività svolte dalla P.A. CVS OMEGNA.

Nel caso in cui la P.A. CVS OMEGNA non comunichi il numero di targa del mezzo individuato come titolare e quindi utilizzi per l'attività oggetto della convenzione in forma

continuativa più mezzi per ciascuna postazione, aventi caratteristiche tecnico-strumentali conformi a quelle richieste, i costi dei mezzi verranno riconosciuti come previsto nell'Accordo Regionale vigente.

ART. 11

Nel caso di manutenzione programmata o di guasti tecnici imprevisti al mezzo in servizio presso la postazione, la P.A. CVS OMEGNA s'impegna alla sua sostituzione con altro mezzo, avente analoghe caratteristiche tecnico-strumentali, a garanzia della continuità del servizio, nel più breve tempo possibile e comunque entro le due ore dall'inizio del fermo.

Nel caso in cui si verifichi la sospensione temporanea dell'attività oggetto della presente convenzione da parte della P.A. CVS OMEGNA, superiore ai tempi sopra indicati, la Centrale Operativa 118 Provinciale potrà procedere come segue:

- ripristino dell'attività sospesa attraverso il ricorso ad altri soggetti per un periodo di tempo non inferiore alle sei ore. In questo caso l'A.S.L. VCO. procederà a compensare a debito quanto corrisposto al soggetto che ha effettuato la sostituzione, secondo le tariffe previste dalla convenzione in forma estemporanea, compreso il diritto di sosta oraria, arrotondato per eccesso all'ora superiore, che decorre dalla chiamata per la sostituzione sino al reintegro in servizio del mezzo di soccorso presso la postazione da parte della P.A. CVS OMEGNA convenzionata;
- non ripristino dell'attività sospesa. In questo caso l'A.S.L. VCO procederà a compensare a debito per ogni ora di effettiva sospensione dell'attività eccedente le due ore l'importo determinato dal rapporto tra il preventivo economico della postazione convenzionata ed il totale delle ore annue di attività continuativa.

In tutti i casi di sospensione dell'attività, la P.A. CVS OMEGNA deve darne immediata comunicazione alla sala operativa della Centrale Operativa 118 Provinciale.

La P.A. CVS OMEGNA dovrà tempestivamente comunicare via fax il fermo e la relativa sostituzioni dei mezzi di soccorso al settore amministrativo della Centrale Operativa 118 provinciale.

In ogni caso tutte le sostituzioni dovranno essere debitamente documentate in fase di rendicontazione, su apposito registro, con l'indicazione in ordine cronologico dell'evento, della targa del mezzo sostituito e sostitutivo, il motivo e la durata della sostituzione.

ART. 12

L'A.S.L. VCO si impegna a corrispondere alla P.A. CVS OMEGNA a titolo di rimborso spese per l'attività di trasporto sanitario di emergenza in forma continuativa per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2011, gli importi per le postazioni di seguito indicate:

- Euro 213.830,24 per la postazione di soccorso avanzato h 24 di OMEGNA, in 12 rate mensili posticipate, entro 30 giorni fine mese data ricevimento fattura, salvo eventuali conguagli attivi o passivi autorizzati in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per il servizio.

Il pagamento delle fatture emesse dalla P.A. CVS OMEGNA avverrà al netto del valore dei bolli apposti sui documenti contabili, se dovuti.

Sui documenti contabili emessi non potranno essere addebitate spese per bonifico bancario.

Il consuntivo certificato dai Revisori della P.A. CVS OMEGNA dovrà essere presentato nei tempi e modi individuati dall'accordo regionale di riferimento. L'approvazione del rendiconto da parte dell'A.S.L. VCO, autorizza l'erogazione a saldo di conguagli attivi e passivi per il servizio convenzionato. La P.A. CVS OMEGNA si impegna a fornire i chiarimenti richiesti dall'A.S.L. VCO a seguito della verifica sul consuntivo, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il mancato inoltro dei chiarimenti richiesti da parte della P.A. CVS OMEGNA nel termine perentorio di 60 giorni comporterà la definizione del consuntivo economico nei limiti delle osservazioni inoltrate dall'A.S.L. VCO. Sulla decisione assunta dall'A.S.L. VCO, la P.A. CVS OMEGNA potrà richiedere la convocazione della Commissione Consultiva prevista all'articolo 16 dell'Accordo quadro per la verifica del provvedimento assunto dalla A.S.L. VCO

ART. 13

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3 L.R. 42/92 la P.A. CVS OMEGNA è obbligata a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni provocati a terzi in conseguenza dell'attività di trasporto sanitario di emergenza di cui alla presente convenzione, nonché a copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del proprio personale. La P.A. CVS OMEGNA esonera l'A.S.L. VCO da

qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

La P.A. CVS OMEGNA è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale infermieristico e/o medico.

ART. 14

L'A.S.L. VCO, qualora non provveda direttamente, si impegna a rimborsare i costi sostenuti per i pasti dei volontari secondo le modalità previste dall'accordo vigente.

ART. 15

Il materiale sanitario di consumo, per il mezzo in convenzione continuativa, sarà fornito dal Sistema 118, secondo un calendario concordato di distribuzione, ad eccezione dell'ossigeno medicale per il quale la P.A. CVS OMEGNA provvederà direttamente all'acquisto e ne riporterà la spesa in fase di rendicontazione. L'eventuale acquisto di materiale sanitario di consumo da parte della P.A. CVS OMEGNA dovrà essere preventivamente autorizzato dal Direttore della Centrale Operativa 118 provinciale; la spesa per detto materiale verrà riportata in fase di rendicontazione allegando le eventuali autorizzazioni. La P.A. CVS OMEGNA è tenuta al conferimento dei rifiuti speciali negli appositi contenitori presso le sedi individuate dall'A.S.L. VCO oppure direttamente al termine di ogni servizio presso il Pronto Soccorso di destinazione.

ART. 16

La P.A. CVS OMEGNA si impegna a non assumere con altri Enti o strutture pubbliche e/o private accordi od intese di ogni forma e tipo che possano essere in pregiudizio per l'esecuzione della presente convenzione.

Da parte sua l'A.S.L. VCO non potrà avanzare nei confronti della P.A. CVS OMEGNA richieste tali da compromettere i fini istituzionali dell'Associazione stessa.

ART. 17

La P.A. CVS OMEGNA assumerà il servizio con mezzi di sua proprietà o presi in locazione con facoltà di acquisto o con patto di riservato dominio, riportando lo stemma

dell'Associazione riprodotto sulle fiancate, il simbolo internazionale di soccorso posizionato come riportato negli allegati tecnici dei D.P.R. 553 del 17/12/87 e D.P.R. 487 del 20/11/97 e sui mezzi impiegati per il servizio oggetto della presente convenzione, lo stemma "PIEMONTE 118", fornito a cura della Centrale Operativa 118, posizionato su quattro lati come previsto dalle direttive regionali.

La P.A. CVS OMEGNA non può pubblicizzare un numero telefonico diverso dal 118 per le chiamate di emergenza sanitaria.

ART. 18

La violazione degli Artt. 1 e/o 2 della presente convenzione da parte della P.A. CVS OMEGNA comporta la risoluzione del presente contratto previa comunicazione scritta a della controparte notificata a mezzo di raccomandata A.R.

ART. 19

L'A.S.L. competente per territorio, attraverso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, esercita le proprie funzioni di vigilanza e controllo tramite i propri organi.

L'A.S.L. VCO, tramite i propri incaricati, potrà verificare in qualsiasi momento, presso qualsiasi sede e luogo, l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione. I risultati delle verifiche e controlli saranno riportati in apposito verbale sottoscritto dalle parti. Eventuali inadempimenti o infrazioni rilevati dovranno essere contestati per iscritto e sottoscritti all'atto della rilevazione da ambo le parti. Tali segnalazioni saranno inoltrate successivamente per competenza agli organismi preposti ed in copia alla P.A. CVS OMEGNA. Quest'ultima dal ricevimento della contestazione avrà dieci giorni di tempo per rispondere per iscritto e qualora la controversia non fosse risolta, la stessa verrà sottoposta alla Commissione Consultiva Regionale prevista dall'Art. 16 dell'accordo regionale.

ART. 20

La presente convenzione decorre dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2011, salvo disdetta anticipata, formalmente notificata dalle parti, con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

ART. 21

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli Artt. 5 e 33 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico dell'A.S.L. VCO.

ART. 22

La P.A. CVS OMEGNA è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione. La A.S.L. VCO verificherà in occasione di ogni pagamento alla P.A. convenzionata e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora la P.A. convenzionata non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3. La P.A. convenzionata produce a corredo della presente il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) valido alla data della stipula.

Il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) è:_____.

Letto, firmato e sottoscritto.

Omegna_____

Il Presidente della
P.A. CVS OMEGNA
Sig.a Gianna Cagnoli Vercelli

Il Commissario
A.S.L. VCO
Dott. Corrado Cattrini